

Reddito di cittadinanza nel decreto legge

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in data 17 gennaio 2019, il decreto legge relativo al Reddito di cittadinanza e Quota 100. Ora si attende solo la pubblicazione del testo del decreto in Gazzetta Ufficiale per l'entrata in vigore.

Il Decreto Legge dovrà essere convertito in Legge da parte di Camera e Senato e potrà subire delle modifiche in fase di conversione. In attesa della conversione e dei possibili cambiamenti, riteniamo comunque utile un primo esame dettagliato del provvedimento.

.....
Innanzitutto ricordiamo che la Legge di Bilancio 2019, approvata in via definitiva lo scorso 30 dicembre e pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018, prevedeva già gli stanziamenti per entrambe le misure, ma la manovra non conteneva ancora i testi delle norme, per i quali si è rimandato all'approvazione dell'apposito Decreto-Legge, ieri approvato.

Qui di seguito Vi presentiamo un breve riepilogo dei punti più importanti della prima parte del decreto, dedicata al reddito.

Reddito di cittadinanza

Il reddito di cittadinanza partirà ufficialmente nel mese di aprile 2019 ed è una misura unica di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale.

→ *per i nuclei familiari composti da uno o più componenti di età pari o superiore ai 65 anni, il reddito di cittadinanza viene denominato Pensione di Cittadinanza. I requisiti e gli importi della pensione sono gli stessi del reddito di cittadinanza.*

Requisiti

I requisiti per poter beneficiare della misura sono:

- requisiti di cittadinanza e anagrafici:
 - cittadinanza italiana o paesi UE, ovvero suo familiare con diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, ovvero straniero con permesso di soggiorno di lungo periodo;
 - residenza in Italia da almeno 10 anni;
- requisiti reddituali:
 - ISEE inferiore ai 9360 euro;
 - valore patrimoniale ai fini ISEE inferiore ai 30 mila euro;

- valore mobiliare ai fini ISEE non superiore ai 6 mila euro + 2mila per ogni familiare dopo il primo fino a 10 mila euro incrementati di 1000 euro per ogni figlio dopo il secondo e di 5000 per ogni componente disabile;
- reddito familiare massimo di 6000 euro (7560 di base per la Pensione di cittadinanza e 9630 euro per chi abita in affitto). Questo valore aumenta in base al numero di componenti del nucleo familiare;
- beni durevoli:
 - nessun componente del nucleo familiare deve possedere un'auto con cilindrata superiore ai 1600 cc o motociclo superiore ai 250 cc;
 - nessun componente deve possedere navi ed imbarcazioni da diporto;
- non hanno diritto al RdC i nuclei familiari in cui un componente si è dimesso senza giusta causa per i 12 mesi successivi alle dimissioni;
- fanno parte del nucleo familiare:
 - i coniugi separati e divorziati che continuano ad avere la stessa residenza;
 - i figli maggiorenni non conviventi fino a 26 anni se non è coniugato e non ha figli;

Importi

Per quanto riguarda gli importi il testo prevede che:

1. Gli importi su base annua sono composti di due elementi:
 - a) una integrazione del reddito familiare di 6000 euro riparametrata al numero di componenti il nucleo;
 - b) una componente ad integrazione del reddito per coloro che abitano in affitto pari all'ammontare dell'affitto annuo stesso fino ad un massimo di 3360 euro;
2. Per la pensione di cittadinanza l'importo di cui al numero 1. lettera a) è aumentato ad euro 7560, mentre l'importo di cui al numero 1. lettera b) è pari ad euro 1800 annui.
3. L'importo di cui al numero 1. alla lettera b) spetta anche fino a 1800 euro per i nuclei familiari che hanno stipulato un mutuo per acquisto prima casa o per ristrutturazione prima casa.
4. L'importo di cui al numero 1) può arrivare ad un massimo 9360 euro annui meno il reddito familiare. Il minimo invece è di 480 euro annui per la sola parte di cui al numero 1) lettera b) .

5. Il Reddito di Cittadinanza può durare per tutta la durata del possesso dei requisiti e fino a 18 mesi continuativi e può essere rinnovato (con sospensione di almeno un mese). La sospensione non vige per la Pensione di Cittadinanza.

Patto per il lavoro e per l'inclusione sociale

- L'erogazione del reddito di cittadinanza è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) da parte dei componenti del nucleo familiare maggiorenni.
- Oltre alla DID il disoccupato dovrà aderire ad un percorso personalizzato finalizzato all'inserimento lavorativo e inclusione sociale.
Questo percorso prevede tra le altre cose:
- attività al servizio della comunità;
 - riqualificazione professionale;
 - completamento degli studi;
 - altri servizi finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro.
- Sono tenuti ai predetti obblighi tutti i componenti maggiorenni del nucleo non occupati, non frequentanti un corso di studi o di formazione:
Sono esonerati:
- i beneficiari del reddito di cittadinanza pensionati o con età superiore ai 65 anni;
 - componenti con disabilità (tranne che per il collocamento mirato);
 - componenti con carichi di cura per figli con età inferiore ai 3 anni, o familiari disabili e non autosufficienti (come da ISEE);
- Il richiedente e i componenti del suo nucleo non esclusi dai predetti obblighi devono necessariamente inviare la propria DID. Il richiedente viene convocato dal Centro per l'Impiego entro 30 giorni se nel suo nucleo sono presenti componenti:
- non occupati da non più di 2 anni;
 - con età inferiore ai 26 anni;
 - beneficiari di NASPI;
 - sottoscrittori di PSP (patto di servizio personalizzato).
- I beneficiari non esclusi o esonerati devono stipulare presso i Centri per l'Impiego (o presso soggetti accreditati) il patto per il lavoro. Inoltre i beneficiari devono accettare i seguenti obblighi previsti dal patto per il lavoro:
- registrarsi sul sistema informativo unitario delle politiche del lavoro;
 - svolgere ricerca attiva di lavoro;
 - accettare di frequentare i corsi di formazione e riqualificazione professionale;
 - sostenere test psico-attitudinali e prove finalizzate all'assunzione;
 - accettare almeno una di 3 offerte di lavoro congrue;

Offerta di lavoro congrua

La congruità dell'offerta di lavoro è definita dall'art. 24 del d. lgs 150/2015 con l'aggiunta dei seguenti punti:

- indipendentemente dalla composizione del nucleo familiare, entro 100 km di distanza dalla residenza del beneficiario nei primi 6 mesi di fruizione del reddito di cittadinanza e entro i 250 km oltre i 6 mesi;
- solo nel caso in cui nel nucleo familiare non siano presenti minori o disabili l'offerta è congrua ovunque nel territorio nazionale. In questo caso il beneficiario del reddito di cittadinanza che accetta l'offerta di lavoro ha diritto a ricevere 3 mensilità di reddito di cittadinanza dopo l'inizio del nuovo impiego per coprire le spese di trasferimento.

Domanda

La domanda di reddito di cittadinanza può essere fatta:

- presso gli sportelli delle Poste Italiane con apposito modulo predisposto dall'INPS;
- presso i CAF che richiederanno l'autorizzazione.

Il RdC è riconosciuto dall'INPS.

Carta Reddito di Cittadinanza RdC

Il reddito viene erogato attraverso apposita carta RdC.

Può essere usato per tutte le spese già previste per la cosiddetta Carta Acquisti (pagamento bollette, spesa alimentare ecc.).

Si potranno inoltre prelevare 100 euro mensili in contanti per singolo individuo riparametrato al numero dei componenti il nucleo familiare.

E' espressamente vietato usare i soldi dell'RdC per il gioco d'azzardo che porti alla ludopatia, pena la revoca del beneficio.

Sanzioni

Chiunque richieda il beneficio fornendo con dolo dati e notizie false, incluso l'occultamento di redditi e patrimoni, è punito con la reclusione da 1 a 6 anni, oltre alla decadenza dal beneficio e al recupero delle somme indebitamente percepite.

In caso di dolo il RdC potrà essere richiesto decorsi 10 anni dal fatto.

Le medesime sanzioni sono disposte anche nei confronti dei soggetti terzi che collaborino al fine di occultare redditi o patrimoni al fine di usufruire del RdC.

Allo stesso modo sono puniti coloro che durante la fruizione del Reddito di Cittadinanza svolgono attività di lavoro irregolare (se questo avrebbe portato alla perdita del diritto al RdC).

Decadenza

La decadenza si ha quando uno o più componenti il nucleo familiare:

- non sottoscrivono il patto per il lavoro o il patto per l'inclusione,
- non partecipano alla formazione obbligatoria,
- rifiutano un'offerta di lavoro congrua (dopo averne già rifiutate 2),
- non presenta DSU aggiornate in caso di variazione del nucleo.

Incentivi per le imprese e per i lavoratori

Gli incentivi per le imprese che assumeranno un beneficiario di reddito di cittadinanza e per i lavoratori beneficiari che vogliono mettersi in proprio:

- i datori di lavoro che si registrano al portale del programma del reddito di cittadinanza e assumono un lavoratore e non lo licenziano nei primi 24 mesi (tranne che per giusta causa e giustificato motivo):
 - ricevono sotto forma di sgravio contributivo la differenza fra 18 mesi di RdC meno le mensilità già fruite (se il lavoratore proviene da un CPI);
 - la metà della predetta somma sotto forma di sgravio contributivo se il lavoratore proviene da un'agenzia del lavoro privata. L'altra metà dell'incentivo spetterà all'Agenzia sempre sotto forma di sgravio contributivo.
 - gli importi sono aumentati di una mensilità per le assunzioni di donne e soggetti svantaggiati.
 - gli importi non potranno essere comunque inferiori a 5 mensilità (elevate a 6 in caso di donne e soggetti svantaggiati).
 - il beneficio può essere fruito se l'azienda ha un incremento netto della forza lavoro a tempo pieno e indeterminato.
- ai beneficiari che nei primi 12 mesi di fruizione avviano una attività di lavoro autonomo o di impresa individuale è riconosciuta l'erogazione di un incentivo pari a 6 mensilità di reddito di cittadinanza (max 780 mensili).

Assegno di ricollocazione e RdC

Nelle prime fasi di applicazione del reddito di cittadinanza e entro il 31/12/2019 il beneficio è compatibile con **l'assegno di ricollocazione (AdR)**